

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa:

- a. secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni:
 1. allo scopo di attuare le convenzioni,
 2. allo scopo di applicare e fare osservare il diritto fiscale nazionale dello Stato richiedente;
- b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *persona interessata*: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;
- b. *detentore delle informazioni*: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

¹ RS 101

² FF ...

Art. 4 Principi

¹ L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso.

² La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.

³ Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non sono interessate dalla questione oggetto di inchiesta.

Art. 5 Diritto procedurale applicabile

¹ Ove la presente legge non disponga altrimenti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA).

² Le disposizioni della PA concernenti la sospensione dei termini non sono applicabili.

Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere**Art. 6** Domande

¹ La domanda di uno Stato estero deve essere effettuata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 7 Non entrata nel merito

Non si entra nel merito della domanda se:

- a. è stata presentata allo scopo di raccogliere prove;
- b. vengono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure
- c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Capitolo 3: Ottenimento di informazioni**Art. 8** Principi

¹ Per ottenere informazioni possono essere eseguite unicamente le misure che secondo il diritto svizzero possono essere prese ai fini della tassazione e dell'esecuzione delle imposte oggetto della domanda.

³ RS 172.021

² Le informazioni che sono in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di una persona incaricata o delegata o di un fiduciario oppure che si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

³ Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informazioni.

⁴ L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli o di presenziare agli atti procedurali effettuati in Svizzera. L'AFC può ammettere eccezioni se ciò può agevolare la risposta alla domanda e se la persona interessata vi acconsente.

⁵ Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

¹ Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

² L'AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

³ La persona interessata è obbligata a produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso. Essa può rifiutarsi di produrre le informazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all'estero.

⁴ L'AFC esegue misure amministrative, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto esse siano necessarie per rispondere alla domanda. Essa informa l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata in merito alle misure e le dà l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

¹ L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto essa possa esigere queste informazioni da un terzo secondo il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

² L'AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

³ Il detentore delle informazioni è obbligato a consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso.

⁴ Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato con la comminatoria della sanzione prevista

dalla presente disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso, il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

¹ L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Essa può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo.

² L'AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

¹ L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda.

² L'AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

Art. 13 Misure coercitive

¹ Si possono ordinare misure coercitive:

- a. se il diritto svizzero prevede l'esecuzione di misure coercitive; oppure
- b. per esigere le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2.

² Per ottenere informazioni l'AFC può applicare esclusivamente le seguenti misure coercitive:

- a. la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- b. il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- c. l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.

³ Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁴ Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente per l'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se è approvata entro tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁵ Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

⁶Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione delle misure coercitive.

⁷Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

¹L'AFC informa la persona interessata in merito alla domanda.

²L'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

³Se una persona secondo il capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato.

⁴L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempreché l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

⁵Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

Art. 15 Diritto di partecipazione

Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Capitolo 4: Trasmissione delle informazioni

Art. 16 Procedura semplificata

¹Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

²L'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

³Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria.

Art. 17 Procedura ordinaria

¹ L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere la decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni da trasmettere.

² Le informazioni presumibilmente irrilevanti possono non essere trasmesse. L'AFC scarta o rende irriconoscibili tali informazioni.

³ L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

⁴ In merito alla decisione finale l'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Art. 18 Spese

¹ Le domande di assistenza amministrativa sono eseguite senza addossamento delle spese.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le spese possono essere messe integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore delle informazioni.

Art. 19 Procedura di ricorso

¹ Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

² Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all'articolo 48 PA⁵.

³ Il ricorso ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 PA non è applicabile.

⁴ Il termine di ricorso è di dieci giorni.

⁵ Si effettua in linea di principio un solo scambio di scritti.

⁶ Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 20 Conclusione della procedura

¹ Al giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso l'AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all'autorità richiedente.

² L'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

³ Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente vi acconsenta, l'AFC ne dà il consenso dopo la verifica pertinente. Ove le informazioni ottenute debbano essere trasmesse alle autorità penali, l'AFC dà tale consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

¹ Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente.

Alternativa a:

² Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Alternativa b: Rinunciare all'capoverso 2 dell'articolo 21.

Capitolo 5: Domande di assistenza amministrativa svizzera

Art. 22

¹ Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

² L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

³ L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

⁴ Non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale.

⁵ L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

⁶ Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 24 Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 1951⁶ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione si applicano ulteriormente alle domande di assistenza amministrativa già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 672.2

Allegato
(art.23)

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane

Titolo prima dell'articolo 114

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Art. 114, rubrica

Abrogata

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale

Art. 115 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione delle dogane può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempreché lo preveda un trattato internazionale.

² Ove un trattato internazionale lo preveda, essa può anche concedere d'ufficio l'assistenza amministrativa.

Art. 115a (nuovo) Competenza

¹ L'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

² Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un atto legislativo non pertinente all'ambito doganale, l'Amministrazione delle dogane la inoltra all'autorità competente.

³ Se l'autorità competente non è in grado di eseguire le misure richieste, l'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

⁷ RS 631.0

Art. 115b (nuovo) Domanda

¹ La domanda di uno Stato estero deve essere effettuata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 115c (nuovo) Misure ammesse

Ai fini della produzione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali si possono eseguire soltanto le misure che sono previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione.

Art. 115d (nuovo) Obbligo di collaborazione

¹ Nel quadro dell'articolo 115c l'Amministrazione delle dogane può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da esse informazioni, dati e documenti.

² La persona interessata può rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta al segreto professionale tutelato dalla legge o se le compete il diritto di rifiutare di deporre.

³ Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'Amministrazione delle dogane emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

Art. 115e (nuovo) Misure coercitive

¹ Si possono ordinare misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l'esecuzione.

² Gli articoli 45–60 DPA⁸ sono applicabili.

Art. 115f (nuovo) Diritto di partecipazione

La persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Art. 115g (nuovo) Procedura semplificata

¹ Se acconsente a trasmettere informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'autorità competente. Il consenso è irrevocabile.

² L'autorità competente conclude la procedura trasmettendo le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso della persona interessata.

³ Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

Art. 115h (nuovo) Procedura ordinaria

¹ L'autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

² Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti possono non essere trasmessi. L'autorità competente li scarta o li rende irricognoscibili.

Art. 115i (nuovo) Rimedi giuridici

¹ Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente.

² Le decisioni incidentali che provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del bloccaggio di valori patrimoniali o di oggetti di valore possono essere impugnate immediatamente.

³ Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

2. Legge del 12 giugno 2009¹⁰ sull'IVA

Art. 75a (nuovo) Assistenza amministrativa internazionale

¹ Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempreché lo preveda un trattato internazionale.

² Essa esegue l'assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a–115i LD¹¹.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 641.20

3. Legge del 17 dicembre 2004¹² sulla fiscalità del risparmio

Art. 16

L'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è retta dalla legge del ...¹³ sull'assistenza amministrativa fiscale.

Art. 17–24

Abrogati

4. Decreto federale del 22 giugno 1951¹⁴ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Titolo

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. d

Abrogata

11 RS 631.0
12 RS 641.91
13 RS ...
14 RS 672.2

Rapporto esplicativo concernente la legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Compendio

Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard del modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE) in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Questa decisione ha comportato l'adeguamento delle convenzioni esistenti, rispettivamente la conclusione di nuove convenzioni di doppia imposizione (CDI). Da allora la Confederazione ha condotto, sotto la direzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e con il concorso delle unità amministrative interessate (SFI, DP V), negoziati con numerosi Stati e introdotto una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard OCSE nelle convenzioni esistenti e in quelle nuove. La prima CDI riveduta è entrata in vigore il 4 novembre 2010.

La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l'altro Stato contraente. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata dal diritto nazionale. A tale scopo va emanata una legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (legge sull'assistenza amministrativa fiscale; LAAF). Con l'entrata in vigore della LAAF viene abrogata l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.

Il disciplinamento dell'attuazione conforme alla procedura dell'assistenza amministrativa ai sensi della CDI è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esigue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni e le modalità della loro trasmissione. Essa reca inoltre disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso.

1 Tratti principali

1.1 Situazione iniziale

Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere in futuro lo standard dell'articolo 26 del Modello di convenzione OCSE (Modello OCSE) in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. L'attuazione di questa decisione avviene mediante l'adeguamento delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) esistenti e la conclusione di nuove convenzioni.

Da allora l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha condotto negoziati con numerosi Stati e introdotto una clausola di assistenza amministrativa ai sensi dello standard dell'OCSE (scambio di informazioni nel singolo caso in base a una domanda concreta e motivata, nonché in osservanza del divieto di raccolte di prove) nelle convenzioni esistenti, rispettivamente in quelle nuove. Nel corso della loro sessione estiva del 2010 le Camere federali hanno approvato le prime dieci convenzioni provviste della clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE. La prima CDI riveduta è entrata in vigore il 4 novembre 2010 dopo la ratifica e lo scambio delle dichiarazioni di ratificazione da parte degli Stati contraenti, ossia Svizzera e Francia.

La clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE impone agli Stati contraenti l'obbligo di eseguire quelle misure di ottenimento delle informazioni che sono altresì previste dal diritto interno (art. 26 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 Modello OCSE). Gli Stati contraenti non possono tuttavia interpretare tale obbligo nel senso che consentirebbe loro di rifiutare la fornitura di informazioni solo perché esse sarebbero in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario oppure perché si riferiscono a partecipazioni a una persona giuridica (art. 26 cpv. 5 Modello OCSE). In questo senso la Svizzera si impegna – andando oltre il proprio diritto interno – a richiedere tali informazioni se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l'altro Stato contraente. Tali basi di diritto sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificate dal diritto interno. La Svizzera può pertanto limitare per il tramite del suo diritto interno l'assistenza amministrativa stabilita dalle clausole di assistenza amministrativa delle singole CDI. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata nel diritto nazionale. Poiché fin dall'autunno del 2010 era necessario un atto legislativo che disciplinasse l'esecuzione dell'assistenza amministrativa sancita dalle CDI nell'interesse della certezza del diritto e di una prassi uniforme, l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204) è stata posta in vigore il 1° ottobre 2010. La sua attuazione riguarda numerose CDI ed è quindi di vasta portata. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa a livello di legge si giustifica ai fini di una migliore tutela del principio di legalità. Il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di presentare alle Camere federali un corrispondente progetto di legge (cfr. art. 2 decreto federale che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione, FF 2010 3817). Va altresì nella medesima direzione la mozione 10.3341 CET-N «Legge sull'assistenza amministrativa», già trasmessa dal Consiglio nazionale.

Con decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2010, in vista dell'elaborazione di una legge corrispondente, il DFF è stato incaricato di istituire un gruppo di lavoro composto dagli uffici specializzati interessati della Confederazione (SFI, AFC, UFG, AFD, SG DFF, FINMA), da esperti esterni (ASB, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) e da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Dopo cinque sedute il gruppo di lavoro ha presentato un disegno di legge. L'OACDI sarà abrogata con l'entrata in vigore della legge.

1.2 Tratti principali dell'avamprogetto

Il disciplinamento dell'attuazione conforme alla procedura dell'assistenza amministrativa nel quadro della LAAF è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici.

Nei suoi tratti principali la nuova LAAF prevede quanto segue: l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere (art. 2). La legge contiene il principio secondo cui l'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Non si entra peraltro nel merito se la domanda verte su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite ottenimento illegale di dati (art. 7 lett. c). La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura (cap. 3). In presenza delle condizioni necessarie la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata oppure, mediante notifica di una decisione finale, nel quadro della procedura ordinaria (cap. 4). La LAAF reca infine disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso (art. 19).

La LAAF riprende nei suoi tratti principali le norme dell'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), introducendo nondimeno alcune novità:

Campo d'applicazione

Diversamente dall'OACDI, che concerne esclusivamente l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le CDI, la LAAF disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altre convenzioni internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cfr. art. 1). La legge si applica in particolare anche all'assistenza amministrativa secondo l'accordo del 26 ottobre 2004¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR). Per quanto riguarda il diritto procedurale, l'articolo 10 AFisR rinvia alle prescrizioni delle CDI tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea. L'accordo rientra pertanto nel campo di applicazione della LAAF, che esegue l'assistenza amministrativa ai sensi delle CDI. Questa disposizione esige l'abrogazione degli articoli 16–24 della legge del 17 dicembre 2004² sulla fiscalità

¹ RS 0.641.926.81

² RS 641.91

del risparmio (LFR) (cfr. n. 2.7.3). La LAAF non è invece applicabile all'accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (qui di seguito accordo anti-frode o AAF; l'accordo non è ancora entrato in vigore, ma è applicato provvisoriamente dall'8 aprile 2009)³. Diversamente dalla LAAF, l'AAF non concerne unicamente l'ambito del diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. L'assistenza amministrativa nel quadro dell'accordo si riferisce pertanto anche a tutti questi settori. In complemento allo scambio di informazioni l'accordo prevede inoltre determinate misure di garanzia. Le lacune esistenti in ambito di diritto doganale e di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'assistenza amministrativa ai sensi dell'AAF sono colmate per il tramite di una revisione della legge del 18 marzo 2005⁴ su le dogane e della legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA (cfr. n. 2.7.1 e 2.7.2).

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

L'ottenimento di informazioni da parte della persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa (cfr. art. 9) è disciplinato in maniera diversa dall'ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni o da altre giurisdizioni. La persona interessata fruisce in particolare della possibilità esplicita di rifiutarsi di produrre informazioni nella procedura amministrativa – sebbene sussista in linea di massima l'obbligo di collaborazione – se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all'estero.

Impiego di informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale svizzero

I partecipanti alla procedura di consultazione vengono invitati ad esprimersi in particolare in merito alla variante prevista all'articolo 21 della legge. La questione verte sulla scelta tra il mantenimento dell'attuale autolimitazione della Svizzera in materia e la possibilità per le autorità fiscali svizzere di utilizzare anche informazioni bancarie che in conformità al diritto fiscale svizzero non avrebbero potuto ottenere, ma che hanno ricevuto e trasmesso nel quadro della procedura di assistenza amministrativa.

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso viene snellita e i termini sono ridotti (cfr. art. 19).

³ RS 0.351.926.81

⁴ RS 631.0

⁵ RS 641.20

2 **Commento ai singoli articoli**

2.1 **Disposizioni generali**

Art. 1 *Oggetto e campo d'applicazione*

Cpv. 1

Le basi di diritto materiale inerente lo scambio di informazioni tra la Svizzera e il suo Stato contraente allo scopo di fornire assistenza amministrativa sono attualmente disciplinate dalle CDI. La LAAF disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo organizzativo anche secondo le CDI (lett. a). Essa può comprendere l'assistenza amministrativa allo scopo sia di attuare le convenzioni (n. 1), sia di applicare e far osservare il diritto fiscale interno dello Stato richiedente (n. 2). Se lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni secondo lo standard dell'OCSE comprende entrambi gli ambiti, la maggior parte delle convenzioni non ancora rivedute dopo la decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 (cfr. commento al n. 1.1) verte soltanto sullo scambio di informazioni allo scopo di attuare le convenzioni. A seconda della CDI l'assistenza amministrativa secondo la LAAF riguarda unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta attuazione della convenzione, ma anche allo scopo di applicare e far osservare il diritto interno.

Considerata la possibilità che, oltre alle CDI, in futuro la Svizzera concluda anche accordi bilaterali che vertano esclusivamente sullo scambio di informazioni in materia fiscale, le norme di esecuzione della LAAF comprendono anche tali altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale (lett. b). Siffatti accordi vengono conclusi con Stati che non conoscono una piena imposizione dei redditi delle persone che vi sono residenti, ragione per la quale non è necessario concludere una CDI.

La LAAF si applica in particolare all'assistenza amministrativa secondo l'accordo sulla fiscalità del risparmio, che reca altresì una prescrizione sullo scambio di informazioni. Non rientra invece nel campo d'applicazione della LAAF l'accordo anti-frode. Ciò si spiega con il fatto che oltre al diritto fiscale l'AFF disciplina anche tasse e sussidi (cfr. n. 1.2).

Non è parimenti oggetto della LAAF l'esecuzione dell'assistenza amministrativa di crediti fiscali (l'esecuzione interviene dal momento della fissazione dell'importo di imposta) secondo l'articolo 27 Modello OCSE. Essa non rientra nello standard dell'articolo 26 Modello OCSE ripreso dalla Svizzera, che ha finora non convenuto in nessun accordo un'ampia regolamentazione ai fini dell'assistenza amministrativa in ambito di esecuzione dei crediti fiscali.

Diversamente dall'OACDI, la LAAF si applica a tutte le CDI, non solo a quelle entrate in vigore o rivedute dopo il 1° ottobre 2010 (data dell'entrata in vigore dell'OACDI).

Cpv. 2

Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LAAF, queste hanno prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.

Se la clausola di assistenza amministrativa di una CDI rende possibile unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione della convenzione, la LAAF non istituisce alcun obbligo per uno scambio di informazioni più ampio. Lo stesso vale per le convenzioni più vecchie, secondo le quali l'assistenza amministrativa allo scopo di applicare il diritto interno è ammessa soltanto se lo Stato richiedente rende verosimile una truffa fiscale o un reato avente un analogo contenuto delittuoso.

Art. 2 Competenza

La competenza di eseguire l'assistenza amministrativa secondo le CDI come pure secondo gli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale spetta uniformemente all'AFC. Essa riceve le domande in provenienza dall'estero e presenta le domande svizzere all'estero.

Il concetto di assistenza amministrativa comprende nel singolo caso anche l'assistenza nella notifica di atti ufficiali e di documenti concernenti la riscossione di imposte che rientrano nell'ambito di una determinata convenzione, per quanto sia previsto dalla stessa (in questo senso l'art. 28^{bis} dell'accordo tra la Svizzera e la Francia, entrato in vigore il 4 novembre 2010, RS 0.672.934.91). Inoltre, a titolo eccezionale nel singolo caso è dovuta l'assistenza amministrativa in ambito di esecuzione di crediti fiscali (in questo senso l'art. 26a dell'accordo tra la Svizzera e l'Austria, RS 0.672.916.31).

Art. 3 Definizioni

L'articolo 3 definisce due concetti chiave della legge.

Let. a

La *persona interessata* è la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. L'impiego delle informazioni trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 2) è di norma limitato alla persona interessata.

Let. b

Il *detentore delle informazioni* è la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste nel quadro della domanda di assistenza amministrativa. La persona interessata secondo la lettera a e le autorità di cui agli articoli 11 e 12 non rientrano in questa definizione e sottostanno a norme diverse per quanto riguarda l'ottenimento delle informazioni.

Art. 4 Principi

Cpv. 1

L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso. Sono pertanto esclusi lo scambio automatico di informazioni e l'assistenza amministrativa spontanea.

In fatto di assistenza amministrativa spontanea, la situazione si presenta diversamente, per quanto sia previsto esplicitamente da un accordo specifico.

Cpv. 2

Tutti i partecipanti all'assistenza amministrativa sono tenuti ad agire speditamente. In questo senso l'AFC deve, da un canto, eseguire speditamente la propria procedura. D'altro canto, richiamandosi a questo atto di disposizione, l'AFC può ottenere le informazioni richieste entro tempi brevi e rifiutare una proroga dei termini se tale proroga non è giustificata da circostanze particolari. L'ordine di agire sollecitamente figura anche nella disposizione relativa all'assistenza amministrativa dell'articolo 38 capoverso 4 della legge sulle borse del 24 marzo 1995 (LBVM; RS 954.1).

Cpv. 3

Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non sono interessate dalla questione oggetto di inchiesta. In merito si pensa in particolare alle persone che emergono casualmente nei documenti relativi alla persona interessata e non hanno alcun rapporto con l'obiettivo fiscale in vista del quale lo Stato richiedente auspica l'informazione.

Art. 5 Diritto procedurale applicabile

Cpv. 1

Sempreché le disposizioni qui appresso non dispongano altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Cpv. 2

Poiché la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente (cfr. art. 4 cpv. 2), l'articolo 22a PA concernente la sospensione dei termini stabiliti dalla legge o dall'autorità non si applica nel campo di applicazione della LAAF. Questa regolamentazione è paragonabile alla procedura in ambito di imposta federale diretta, alla quale, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, non si applicano le norme del diritto cantonale sulla sospensione dei termini e per la quale si considera esauriente il termine di 30 giorni per interporre opposizione o ricorso ai sensi degli articoli 132 segg., rispettivamente 140 LIFD (cfr. ad es. in merito DTF 2A.70/2006 consid. 3, 2A.474/2003 consid. 2.2).

2.2 Domande di assistenza amministrativa estere

Art. 6 Domande

Cpv. 1

Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Le indicazioni indispensabili alla domanda si fondano sulla convenzione applicabile.

Conformemente all'articolo 26 Modello OCSE, alla clausola di assistenza amministrativa riveduta dalla Svizzera secondo lo standard dell'OCSE, nonché ai relativi protocolli, la domanda deve contenere in linea di massima le seguenti indicazioni:

1. indicazioni in merito alla base legale applicabile;
2. l'identificazione indubbia della persona interessata;
3. l'identificazione indubbia del detentore delle informazioni;
4. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente auspica ricevere queste informazioni;
5. l'obiettivo fiscale e i motivi per i quali le informazioni richieste sono presumibilmente rilevanti ai fini dell'obiettivo fiscale indicato;
6. i motivi che fondano l'ipotesi che le informazioni richieste si trovano in possesso del detentore delle informazioni;
7. il periodo fiscale (data dell'inizio e della fine) e, sempreché non coincida, l'arco di tempo (data dell'inizio e della fine) per il quale le informazioni sono richieste;
8. la dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente ha esaurito tutte le misure previste dalla sua procedura fiscale nazionale per ottenere informazioni.

Grazie a queste condizioni poste alla domanda, dovrebbero essere escluse le cosiddette «fishing expeditions», ossia le raccolte di prove per rintracciare casi sconosciuti senza la presenza di indizi concreti. In questo contesto si può anche rinviare all'introduzione all'articolo 26 Modello OCSE, secondo la quale detto articolo non costituisce alcuna base legale in relazione a «fishing expeditions» o richieste di informazioni irrilevanti ai fini della tassazione di un determinato contribuente. Secondo le spiegazioni ivi contenute, lo Stato richiedente dovrebbe inoltre esporre in quale misura le informazioni richieste sono presumibilmente rilevanti. D'altra parte, prima di richiedere l'aiuto del partner contrattuale, lo Stato richiedente dovrebbe aver esaurito tutti i mezzi interni a sua disposizione per ottenere le informazioni senza un dispendio sproporzionato⁶.

Le informazioni necessarie per ogni Stato contraente sono stabilite dagli accordi internazionali, in particolare dalle CDI. Una ripresa di questa esigenza nel diritto nazionale non avrebbe quindi effetto costitutivo. Vi si rinuncia pertanto per evitare di suscitare false aspettative.

⁶ http://www.oecd.org/document/29/0,3343,de_34968570_34968855_42362141_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html (in tedesco)

Cpv. 2

Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 7 Non entrata nel merito

L'articolo 7 menziona diversi motivi in presenza dei quali l'AFC non entra nel merito della domanda. Va osservato che la non entrata nel merito non esige una decisione da parte dell'AFC che, al contrario, è libera di scegliere la forma di comunicazione della non entrata nel merito allo Stato richiedente.

Lett. a

La domanda non può essere presentata allo scopo di raccogliere prove. In virtù di questo principio non si può entrare nel merito di siffatte domande. Esso corrisponde peraltro alla normativa dell'articolo 26 Modello OCSE, secondo il quale non sono autorizzate le «fishing expeditions» (cfr. anche commento all'art. 6 cpv. 1).

Lett. b

Lo Stato contraente può chiedere all'AFC soltanto le informazioni contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile. In maniera corrispondente all'oggetto e al campo d'applicazione della legge (art. 1) si tratta delle informazioni necessarie all'esecuzione della convenzione, rispettivamente all'applicazione e all'esecuzione del diritto fiscale nazionale.

L'AFC non entra nel merito della domanda se lo Stato contraente chiede la trasmissione di altre informazioni. Se la domanda concerne sia informazioni non conformi alla convenzione, sia informazioni che le sono conformi, si entra nel merito della domanda unicamente in riferimento alle informazioni contemplate dalla convenzione.

Lett. c

Non si entra infine nel merito della domanda se essa viola il principio della buona fede. È data violazione del principio della buona fede segnatamente se la domanda si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Al riguardo si pensi in particolare al caso della persona che entra illegalmente in possesso di dati bancari e li trasmette o vende a uno Stato.

Nel diritto internazionale il principio della buona fede è sancito dall'articolo 31 dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. La normativa della lettera d esplicita che una domanda fondata su dati bancari ottenuti illegalmente contraddice allo scopo e al significato della CDI e va quindi qualificata come contraria al principio della buona fede.

2.3 Ottenimento di informazioni

Art. 8 Principi

Cpv. 1

Per ottenere le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa possono essere adottate unicamente le misure che potrebbero essere prese in virtù del diritto svizzero ai fini della tassazione e dell'esecuzione di imposte oggetto della domanda. Questo principio corrisponde all'articolo 26 capoverso 3 lettera a Modello OCSE.

Le misure differiscono a seconda del tipo di imposta. La maggior parte delle CDI negoziate dalla Svizzera si limita allo scambio di informazioni sulle imposte oggetto della pertinente convenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Per questo motivo possono essere eseguite in linea di massima soltanto le misure previste dal diritto svizzero ai fini della tassazione e dell'esecuzione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Solo poche CDI non recano una simile limitazione, ragione per la quale possono essere applicate anche misure che secondo il diritto svizzero sono ammesse ai fini della tassazione e dell'esecuzione di altre imposte, in particolare delle imposte indirette.

In maniera analoga al diritto svizzero le misure applicabili differiscono inoltre a seconda che le informazioni richieste siano in possesso della persona interessata (art. 9) o del detentore dell'informazione (art. 10).

Cpv. 2

Per quanto riguarda i contribuenti in Svizzera, nel quadro di una procedura di tassazione o di sottrazione in ambito di imposte dirette, le autorità fiscali non sono autorizzate a procurarsi informazioni bancarie o informazioni in possesso di banche e altri intermediari finanziari riguardanti partecipazioni a una persona giuridica; (cfr. art. 127 cpv. 2 LIFD e art. 43 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14], che fanno salvo il segreto professionale tutelato dalla legge); ciò è possibile soltanto in caso di frode fiscale o di grave sottrazione fiscale continuata (cfr. art. 190 legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]).

Conformemente all'articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE lo Stato contraente non è tuttavia autorizzato a rifiutarsi di produrre le informazioni per il solo motivo che esse sono in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o perché si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica. Per ottemperare a questo obbligo, oltre al testo dell'articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE, nelle CDI della Svizzera è stato ripreso un complemento secondo il quale, a prescindere dall'articolo 26 capoverso 3 Modello OCSE (cfr. in merito cpv. 1) o da disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono statuire in merito alla competenza di effettuare la pubblicazione di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà.

Il capoverso 2 riprende la normativa dell'articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e il complemento recato dalle CDI svizzere, nella misura in cui stabilisce che le informazioni in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di un mandata-

rio, di un procuratore o di un fiduciario o inerenti alle partecipazioni a una persona giuridica possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

Cpv. 3

Se non è in possesso delle informazioni, l'AFC si rivolge alle persone o alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informazioni. Essa può esigere le informazioni da più persone e autorità senza doversi attenere a un determinato ordine.

Cpv. 4

L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli o di presenziare agli atti procedurali effettuati in Svizzera. L'AFC può ammettere eccezioni se ciò può agevolare la risposta alla domanda e se la persona interessata vi acconsente.

Cpv. 5

Le spese cagionate dall'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. Questo vale a prescindere da chi e da dove esse insorgono.

Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

Cpv. 1

Se la persona interessata (contribuente all'estero) è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Analogamente a quanto accade nei confronti delle persone contribuenti in Svizzera, l'AFC può esigere qualsiasi genere di informazioni, anche bancarie e sui diritti di proprietà. L'AFC impartisce alla persona interessata un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni.

Cpv. 2

Affinché la persona interessata possa dare seguito all'intimazione di consegna delle informazioni, l'AFC la informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.

Cpv. 3

La persona interessata è obbligata a produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso. Sia in virtù del diritto svizzero vigente, sia conformemente alle CDI, è dato l'obbligo della persona contribuente, rispettivamente della persona interessata, di produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta gli obblighi della persona contribuente sono retti dagli articoli 124–126 LIFD.

Sebbene sussista in linea di massima l'obbligo di collaborazione, nell'ambito di questa procedura amministrativa la persona interessata può rifiutarsi di produrre le informazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all'estero. Ciò in conformità del principio del diritto penale secondo il quale l'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico⁷. Può far valere il diritto di rifiutarsi di produrre le informazioni solo la persona interessata e non il detentore delle informazioni.

Cpv. 4

Per quanto sia necessario all'esecuzione della domanda di assistenza amministrativa, oltre all'intimazione a consegnare le informazioni menzionata al capoverso 1, l'AFC esegue ulteriori misure amministrative previste dal diritto fiscale svizzero per il pertinente tipo di imposta (p. es. dalla LIF, dalla LAID o dalle leggi tributarie cantonali); si può trattare di verifiche dei libri contabili o di sopralluoghi. L'AFC informa in merito a queste ulteriori misure l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata per darle l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

Cpv. 1

L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto essa possa esigere queste informazioni da un terzo in conformità dell'articolo 8 capoversi 1 e 2.

Nel caso di CDI che limitano lo scambio di informazioni alle imposte sul reddito e sulla sostanza (cfr. commento all'art. 8 cpv. 1) sono determinanti in merito gli articoli 127–129 LIFD, rispettivamente gli articoli 43–45 LAID. Conformemente all'articolo 8 capoverso 2, dal detentore delle informazioni si possono d'altro canto esigere a prescindere dal diritto fiscale svizzero informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Nel caso delle CDI la cui clausola di assistenza amministrativa comprende altre imposte (cfr. commento all'art. 8 cpv. 1) sono applicabili a titolo complementare le altre leggi tributarie.

L'articolo 127 LIFD statuisce un obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni al contribuente. In questo senso sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte: a) il datore di lavoro sulle proprie prestazioni al lavoratore; b) il creditore e il debitore sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie dei crediti; c) l'assicuratore sul valore di riscatto delle assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e) le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 127 cpv. 1 LIFD). Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È fatto salvo il segreto pro-

⁷ Cfr. ad esempio Robert Hauser, Erhard Schweri, Karl Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6^a ed., Zurigo 2005, § 61 n. marg. 5.

fessionale tutelato dalla legge – nel quale rientra anche il segreto bancario (art. 127 cpv. 2 LIFD).

Applicando conformemente al suo senso l'articolo 127 LIFD queste informazioni possono essere richieste direttamente dal loro detentore nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale se dalla domanda risulta che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi di ottenimento delle informazioni previsti dalla sua procedura fiscale nazionale (ne è generalmente il caso quando si entra nel merito della domanda; cfr. in proposito il commento all'art. 6 cpv. 1). Se nel caso delle informazioni richieste si tratta di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà, in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 il segreto bancario ai sensi dell'articolo 127 capoverso 2 LIFD non esplica alcun effetto e le informazioni possono essere richieste dal loro detentore. Anche in questo caso lo Stato richiedente deve in linea di massima avere esaurito tutti i mezzi nazionali perché nella fattispecie si tratta simultaneamente di una condizione generale di concessione dell'assistenza amministrativa.

Gli articoli 128 e 129 LIFD statuiscono inoltre gli obblighi dei terzi di informare in merito alle informazioni ivi menzionate. Nel quadro della procedura di assistenza amministrativa queste informazioni possono essere richieste direttamente da detentori delle informazioni che sono terzi ai sensi di queste disposizioni. Conformemente a queste disposizioni devono essere prodotte per l'essenziale informazioni sulle quote, sui diritti e sui redditi della persona interessata in quanto socio, comproprietario o proprietario in comune (art. 128 LIFD), sulle prestazioni versate alla persona interessata in quanto organo di una persona giuridica (art. 129 cpv. 1 LIFD), sulle prestazioni di una fondazione o di un'istituzione della previdenza professionale e della previdenza vincolata alla persona interessata in quanto beneficiario, rispettivamente di intestatario della previdenza (art. 129 cpv. 1 lett. b LIFD), nonché sulle quote della persona interessata al reddito e al patrimonio di società semplici e di società di persone (art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD).

L'AFC stabilisce un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni.

Cpv. 2

Affinché il detentore delle informazioni possa dare seguito all'intimazione di consegna delle informazioni, l'AFC lo informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.

Cpv. 3

Il detentore delle informazioni è obbligato a consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, per quanto vi sia tenuto dal diritto fiscale svizzero o dalle disposizioni della convenzione. L'obbligo di consegna si estende alle informazioni che l'AFC può esigere ai sensi del capoverso 1.

Cpv. 4

Il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato con la comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso. Questa disposizione prevale sulla normativa generale dell'articolo 29 del Codice penale

(CP; RS 311.0). L'entità della multa corrisponde a quella prevista nell'articolo 174 capoverso 2 LIFD.

Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Cpv. 1

L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono mettere a disposizione dell'AFC tutte le informazioni rilevanti in loro possesso. Se non sono in possesso delle informazioni richieste, esse lo comunicano all'AFC. Quest'ultima può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo. L'assistenza reciproca delle autorità fiscali nell'adempimento dei loro compiti è parimenti prevista dall'articolo 111 LIFD.

Cpv. 2

L'AFC trasmette alle autorità cantonali il contenuto integrale della domanda di assistenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni richieste.

Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

Cpv. 1

L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – si può trattare di autorità amministrative o giudiziarie – la trasmissione delle informazioni in loro possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. L'ammissibilità della trasmissione è retta dall'articolo 8 capoversi 1 e 2. Ciò significa che nel quadro della procedura di assistenza amministrativa le autorità trasmettono le informazioni che esse sono autorizzate a trasmettere alle autorità fiscali anche secondo il diritto svizzero. Conformemente al diritto interno le autorità sono di norma anche tenute a trasmettere all'AFC le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà in loro possesso. Eventuali disposizioni contrarie alla trasmissione sono ad esempio recate dall'articolo 40 della legge del 22 giugno 2007⁸ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e dall'articolo 112 capoverso 3 LIFD.

Cpv. 2

L'AFC informa le autorità in merito al contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

Cpv. 1

Possono essere ordinate misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l'esecuzione (lett. a). In ambito di imposte dirette (imposte sul reddito) l'applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di frode fiscale o di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 190 LIFD. L'AFC non può invece eseguire misure coercitive se lo Stato richiedente descrive una fattispecie che va qualificata come sottrazione ordinaria di imposta ai sensi del diritto svizzero. In questo senso nemmeno la società madre svizzera può essere costretta a fornire indicazioni sui prezzi di trasferimento in vista della tassazione di una società filiale residente nello Stato richiedente.

Nel quadro delle imposte indirette riscosse dalla Confederazione (p. es. imposta sul valore aggiunto) l'applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di truffa in materia di tasse o di sottrazione di imposta. Nei settori testé menzionati sono possibili misure coercitive nei confronti della persona interessata e del detentore delle informazioni.

Si possono d'altro canto ordinare misure coercitive anche per esigere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà secondo l'articolo 8 capoverso 2 (lett. b). In questo settore la coercizione può essere esercitata sia nei confronti della persona interessata, sia nei confronti del detentore delle informazioni e ciò a prescindere dalla presenza di una truffa o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 2

Poiché può senz'altro capitare che debbano essere applicate misure coercitive anche in assenza di un reato (cfr. cpv. 1 lett. b), è giustificato limitare i tipi di possibili misure coercitive rispetto al diritto penale amministrativo generale. Per ottenere le informazioni l'AFC dispone pertanto di tre soli tipi di misure coercitive: la perquisizione di locali oppure di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. a); il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. b); l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati (lett. c.). Il catalogo di misure è esaustivo. Nel quadro dell'assistenza amministrativa in materia fiscale non devono invece essere applicate tutte le misure di arresto. Il catalogo delle misure corrisponde per l'essenziale anche alle misure che il diritto interno mette a disposizione dell'AFC per le inchieste ai sensi dell'articolo 190 LIFD.

Le misure coercitive devono essere applicate in tutti i casi in cui è possibile la coercizione (cfr. in merito commento al cpv. 1), ossia anche per ottenere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà e, in questo caso, a prescindere dalla presenza di una frode fiscale o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 3

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

Cpv. 4

La persona incaricata dell'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può ordinare di sua iniziativa una misura coercitiva se vi è pericolo nel ritardo o se la misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente conformemente al capoverso 3. La misura coercitiva è nondimeno valida soltanto se è approvata tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

Cpv. 5

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 6

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 7

In complemento alle disposizioni dei capoversi 1–6 sono applicabili gli articoli 42, nonché 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo DPA; RS 313.0), che disciplinano in maniera dettagliata l'esecuzione delle misure coercitive di cui al capoverso 2. Non si applica pertanto la procedura di suggellamento di cui all'articolo 50 capoverso 3 DPA.

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Cpv. 1

La persona interessata è informata dall'AFC in merito alla domanda di assistenza amministrativa pendente. In assenza di obiezioni motivate dell'autorità estera richiedente, l'informazione della persona interessata deve essere effettuata senza indugio dopo che l'AFC ha ricevuto la domanda di assistenza amministrativa. Se i motivi di tutela del segreto dell'autorità estera sono resi verosimili, può essere opportuno aspettare prima di informare la persona interessata. Ciò corrisponde alla possibilità prevista dall'articolo 27 PA di negare l'esame degli atti nei casi ivi menzionati (cfr. commento all'art. 15). Nel caso in cui l'AFC dovesse in ogni caso informare immediatamente la persona interessata sussisterebbe il pericolo di distruzione dei mezzi di prova e la conseguente impossibilità dell'assistenza amministrativa.

Cpv. 2

Oltre alla persona interessata l'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2. Si può trattare ad esempio del contitolare di un conto bancario se le informazioni concernenti questa persona non possono essere annerite o sono presumibilmente rilevanti per l'autorità estera ai fini della tassazione della persona interessata.

Cpv. 3

Se una persona legittimata a ricorrere secondo il capoverso 1 o 2 è residente in Svizzera, la sua informazione da parte dell'AFC non presenta alcun problema e l'AFC la contatta direttamente. Se invece una persona legittimata a ricorrere è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L'AFC stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato. In numerosi casi la via del detentore delle informazioni dovrebbe essere la più semplice e la più rapida, soprattutto se si tratta di informazioni bancarie, visto che la banca ha normalmente la possibilità di contattare i propri clienti. Nel caso dell'informazione della persona interessata da parte del detentore delle informazioni l'AFC non è svincolata dall'obbligo di fornire la prova del recapito dell'informazione al domicilio di notificazione.

Cpv. 4

L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempreché l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. Il recapito della lettera di informazione è un atto ufficiale che non può essere eseguito sul territorio sovrano dello Stato contraente senza il consenso dell'autorità richiedente.

Cpv. 5

Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

Art. 15 Diritto di partecipazione

Cpv. 1

Le persone legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2 possono partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Secondo l'articolo 27 PA – applicabile anche in questa sede (cfr. art. 5 cpv. 1) – l'AFC può rifiutare la consultazione degli atti se interessi pubblici importanti della Confederazione o dei Cantoni, un interesse privato importante oppure l'interesse di un'inchiesta non ancora conclusa esigono l'osservanza del segreto. L'articolo 27 PA è compatibile con l'articolo 26 capoverso 3 lettera c Modello OCSE, secondo cui uno Stato contraente non è tenuto a fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, artigianale o professionale o un procedimento commerciale o la cui fornitura sarebbe contraria all'ordine pubblico. La persona interessata può far valere questi motivi di esclusione per il tramite del suo diritto di consultazione degli atti e di partecipazione alla procedura.

2.4 Trasmissione delle informazioni

Art. 16 *Procedura semplificata*

Cpv. 1

Le persone legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2 possono acconsentire alla trasmissione delle informazioni all'autorità richiedente dandone comunicazione scritta all'AFC. Il consenso è irrevocabile.

Cpv. 2

Se la persona legittimata a ricorrere vi acconsente ai sensi del capoverso 1, l'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente e con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

Cpv. 3

È ipotizzabile che in presenza di più persone legittimate a ricorrere non tutte acconsentano a produrre le informazioni o rifiutino di fornire una parte delle informazioni richieste. In questo caso vengono trasmesse soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 nei confronti delle quali è dato consenso illimitato. Alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria secondo l'articolo 17.

Art. 17 *Procedura ordinaria*

Cpv. 1

Se le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa non possono essere trasmesse nel quadro della procedura semplificata conformemente all'articolo 16, l'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2 la decisione finale. La decisione finale motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni da trasmettere. Nella prassi l'AFC emana diverse decisioni finali a seconda delle persone legittimate a ricorrere. Se la decisione finale concernente la persona interessata è di natura dettagliata, per motivi di tutela del segreto quelle destinate ad altre persone legittimate a ricorrere si limitano alle informazioni concernenti tali persone.

Cpv. 2

L'AFC può rinunciare a trasmettere le informazioni presumibilmente irrilevanti. Questa disposizione è conforme all'articolo 26 capoverso 1 Modello OCSE secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni presumibilmente rilevanti. L'AFC scarta o rende irriconoscibili le informazioni presumibilmente irrilevanti.

Cpv. 3

L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio

federale. Questa disposizione precisa l'articolo 36 PA, che in alcuni casi non prevede la pubblicazione delle decisioni in un foglio ufficiale.

Cpv. 4

In merito alla decisione finale l'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Art. 18 Spese

Cpv. 1

Per l'esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese, né alla persona interessata, né al detentore delle informazioni.

Cpv. 2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le spese possono essere messe integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore delle informazioni. A questo proposito si pensi in particolare alle situazioni nelle quali la persona interessata ha ostacolato indebitamente la procedura con il suo comportamento. La competenza del Consiglio federale ricopre però anche i casi nei quali il detentore delle informazioni trae un vantaggio particolare dallo svolgimento della procedura oppure le spese raggiungono un volume straordinario. Un caso del genere si è presentato con UBS SA, alla quale sono state addossate le spese cagionate alla Confederazione dal disbrigo di due domande di assistenza amministrativa dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America. In assenza di una base legale è stato varato in merito un decreto federale⁹. Il capoverso 2 istituisce la necessaria base legale per i casi futuri. Il Consiglio federale emanerà un'ordinanza in esecuzione di questa competenza.

Art. 19 Procedura di ricorso

Cpv. 1

Può essere impugnata unicamente la decisione finale; ogni decisione anteriore, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

Cpv. 2

Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all'articolo 48 PA.

Cpv. 3

Il ricorso ha effetto sospensivo. L'effetto sospensivo non può nemmeno essere tolto, come sarebbe invece possibile secondo l'articolo 55 capoverso 2 PA.

⁹ FF 2010 2811

Cpv. 4

Come disposto dall'articolo 4 capoverso 2, la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente. Per accelerare la procedura il termine di ricorso è ridotto da 30 a dieci giorni in deroga all'articolo 50 capoverso 1 PA.

Cpv. 5

Sempre nell'intento di accelerare la procedura, si effettua in linea di principio un solo scambio di scritti. La giurisdizione di ricorso deve avere la possibilità di effettuare un secondo scambio di scritti se la fattispecie necessita ad esempio di un'ulteriore chiarificazione.

Cpv. 6

Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 20 Conclusione della procedura

Cpv. 1

Al giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso l'AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all'autorità richiedente.

Cpv. 2

Conformemente all'articolo 26 capoverso 2 Modello OCSE, lo Stato contraente deve tenere segrete le informazioni trasmesse e può renderle accessibili soltanto alle persone che devono utilizzarle a scopi prestabiliti. In sintonia con questa disposizione, tutte le CDI prevedono che l'autorità richiedente debba trattare in maniera confidenziale le informazioni ricevute e utilizzarle unicamente agli scopi previsti dalla convenzione. Le informazioni possono essere rese accessibili soltanto alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che sono incaricate della tassazione o della riscossione, dell'esecuzione, del perseguimento penale o della decisione sui rimedi giuridici. Alcune CDI prevedono inoltre che le informazioni possano essere rese accessibili anche alle autorità di vigilanza. Queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni soltanto per questi scopi.

Secondo il capoverso 2 l'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Cpv. 3

Le CDI rivedute secondo l'articolo 26 Modello OCSE recano in genere una clausola secondo la quale uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ottenute anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che il diritto di entrambi gli Stati lo consenta e se l'autorità competente dello Stato richiedente vi acconsente. La competenza di accordare un siffatto consenso spetta all'AFC. Se le informazioni ricevute devono essere trasmesse alle autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non

fiscali, l'AFC dà tale consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia. Questa disposizione è paragonabile all'articolo 38 capoverso 6 LBVM.

Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

Cpv. 1

Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente. Si può trattare anche di informazioni relative a rapporti di partecipazione oppure di informazioni che si trovavano in possesso di un fiduciario. Ciò corrisponde agli articoli 111 e 112 LIFD, secondo i quali le autorità fiscali cantonali e federali possono consultare e utilizzare tutti i documenti che altre autorità si sono procurate legalmente, anche quando si tratta di informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere nel quadro della procedura ordinaria di tassazione. La procedura di assistenza amministrativa offre quindi alle autorità fiscali cantonali e federali una possibilità supplementare di consultare e di utilizzare documenti che altre autorità si sono procurate legalmente. Non è ammesso l'impiego di ulteriori informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa ma che non sono state non trasmesse.

Alternativa a:

Cpv. 2

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che per i contribuenti svizzeri l'adozione degli standard OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Il capoverso 2 concretizza tale decisione, statuendo che le informazioni bancarie possono essere utilizzate per altri scopi soltanto se fosse stato possibile ottenerle secondo il diritto svizzero. Le autorità fiscali cantonali possono procurarsi informazioni bancarie per le imposte dirette soltanto in presenza delle fattispecie della frode fiscale e della sottrazione d'imposta grave. Ad eccezione di questi casi, le informazioni bancarie ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa non possono quindi essere impiegate per fare osservare il diritto fiscale svizzero.

Il capoverso 2 della legge corrisponde all'articolo 15 capoverso 3 OACDI. Con l'introduzione di tale disposizione nella LAAF, la Svizzera si impone anche in futuro un'autolimitazione, accettando così che le autorità fiscali svizzere possano trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto a quelle estere.

Alternativa b:

Il capoverso 2 è abrogato. Lo scopo di questo cambiamento di direzione è un'equiparazione delle autorità fiscali svizzere a quelle estere per quanto riguarda l'utilizzazione delle informazioni bancarie ottenute. Questa modifica introduce tuttavia una certa disparità di trattamento degli assoggettati all'autorità fiscale svizzera. Infatti, nel caso in cui una persona contribuente debba versare imposte anche all'estero, le autorità fiscali svizzere dispongono di un'ulteriore possibilità per accedere a informazioni bancarie, mentre una siffatta modalità non sussiste affatto nel caso di persone assoggettate esclusivamente in Svizzera.

La questione riguardante le informazioni che le autorità fiscali svizzere possono procurarsi conformemente al diritto interno a scopo di tassazione non è toccata da questo cambiamento di direzione. Non è pertanto neppure pregiudicata la discussione di principio che si va delineando in merito alla possibilità di ampliare anche in Svizzera l'accesso alle informazioni bancarie in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministrativa internazionale.

Il Consiglio federale dà la preferenza all'alternativa a e invita i partecipanti alla procedura di consultazione ad esprimersi segnatamente su queste alternative.

2.5 Domande di assistenza amministrativa svizzera

Art. 22

Cpv. 1

Le autorità fiscali interessate presentano le loro domande di assistenza amministrativa internazionale all'AFC, competente per le domande svizzere all'estero (cfr. art. 2).

Per quanto riguarda il contenuto del concetto di assistenza amministrativa si veda il commento all'articolo 2.

Cpv. 2

L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

Cpv. 3

L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

Cpv. 4

Diversamente dalle domande estere, non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale. La protezione giuridica della persona interessata è garantita dalla procedura fiscale ordinaria svizzera. La persona interessata può pertanto opporsi all'ottenimento di informazioni all'estero impugnando la pertinente decisione di tassazione. Se del caso la persona interessata può interporre ricorso nello Stato richiesto.

Cpv. 5

L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Cpv. 6

Diversamente dal diritto svizzero, ma conformemente all'articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e al suo complemento nelle CDI della Svizzera, l'articolo 8 capoverso 2 dispone che le informazioni possono essere chieste anche alle banche e ad altre persone se la convenzione applicabile prevede la trasmissione di informazioni in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o che si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica (cfr. commento all'art. 8 cpv. 2). Lo Stato contraente è in controparte tenuto a ottenere per conto della Svizzera tutte le informazioni che anche la Svizzera deve procurarsi per conto di detto Stato conformemente alla convenzione applicabile. Ciò si applica anche alle informazioni bancarie in ambito di imposte dirette che la Svizzera non può affatto ottenere in patria nel quadro di una procedura di tassazione o di sottrazione di imposta (cfr. commento all'art. 21 cpv. 1). Costituisce una questione politica se la Svizzera intenda richiedere tutte le informazioni che deve fornire lo Stato contraente ed esigere in tal modo la piena reciprocità.

Con il capoverso 6 si rinuncia a questa possibilità. Nel quadro della domanda di assistenza amministrativa le informazioni bancarie possono essere richieste soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero (ossia in caso di fattispecie di truffa o di grave sottrazione fiscale). Una normativa analoga è recata anche dall'articolo 16 capoverso 5 OACDI; essa corrisponde a una decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, secondo la quale la ripresa dello standard dell'OCSE non deve comportare cambiamenti per i contribuenti nazionali per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni bancarie (cfr. commento all'art. 21 cpv. 2).

Questa disposizione determina un vantaggio in termini di concorrenza a favore delle piazze bancarie estere poiché la Svizzera non può richiedere la fornitura di informazioni bancarie, ma deve invece fornirne essa stessa. Questa autolimitazione è giustificata dal fatto che in questo ambito si tocca la questione di quali informazioni le autorità fiscali svizzere possano procurarsi a scopo di tassazione secondo il diritto interno. In merito occorre attendere la discussione di principio che si va delineando per determinare se l'accesso alle informazioni bancarie debba o no essere ampliato anche in Svizzera in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministrativa internazionale.

2.6 Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente

Cfr. il numero 2.7 qui appresso.

Art. 24 Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione delle CDI finora vigenti si fondano sull'articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 1951¹⁰ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, secondo il quale rientra nelle competenze del Consiglio

¹⁰ RS 672.2

federale disciplinare la procedura da osservare per gli scambi di informazioni previsti da una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Con l'emanazione della LAAF questa disposizione viene abrogata (cfr. n. 2.7.4).

Con l'abrogazione dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale le disposizioni di esecuzione delle CDI vigenti perdono la loro base legale. Per questo motivo l'articolo 24 stabilisce in via transitoria che tali disposizioni di esecuzione si applicano ulteriormente alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della LAAF.

2.7 Modifica del diritto vigente

2.7.1 Legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane

Introduzione

Nel corso dell'elaborazione della LAAF si è posta la questione a sapere se le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo antifrode – come d'altronde quelle dell'accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. in merito n. 2.7.3) – dovessero essere integrate nella LAAF nell'intento di riunire settori normativi paragonabili. Diversamente dalle convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale – disciplinate dalla LAAF – l'AAF non concerne unicamente il diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. Per corrispondenza l'assistenza amministrativa nel quadro dell'accordo si riferisce a tutti questi settori. Nel caso dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'AAF non si tratta quindi soltanto di diritto (penale) fiscale, bensì in generale di diritto penale (amministrativo). In complemento allo scambio di informazioni l'AAF prevede inoltre determinate misure di garanzia. Queste differenze spiegano e giustificano a livello di LAAF una normativa in deroga a quella dell'assistenza amministrativa dell'AAF.

Nell'AAF sussistono nondimeno determinate lacune di regolamentazione, segnatamente per quanto riguarda i rimedi giuridici. Il presente progetto offre la possibilità di colmare queste lacune per il tramite di adeguamenti puntuali della legge sulle dogane e della legge sull'IVA (n. 2.7.2).

Va osservato che le disposizioni proposte si limitano alle domande di assistenza amministrativa concernenti il traffico merci e non sono applicabili a quelle concernenti le procedure di appalto, che rientrano parimenti nel campo d'applicazione dell'AAF. Per quanto è dato a conoscere un siffatto caso non si è mai presentato. Spetterebbe semmai alle autorità competenti provvedere all'eliminazione delle lacune di regolamentazione.

¹¹ RS 631.0

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Art. 114

Il contenuto di questa disposizione rimane immutato. È tuttavia abrogata la rubrica della disposizione.

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale

Art. 115 Oggetto e campo d'applicazione

Cpv. 1

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione delle dogane (AFD) può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente la garanzia dell'applicazione conforme del diritto doganale, come pure la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni alla legge sulle dogane. Ne è condizione il fatto che ciò sia previsto da un trattato internazionale. In merito si pensa in particolare all'accordo antifrode.

Cpv. 2

Ove un trattato internazionale lo preveda, l'assistenza amministrativa può anche essere concessa d'ufficio, ossia a titolo spontaneo.

Art. 115a Competenza

Cpv. 1

La competenza d'esecuzione dell'assistenza amministrativa in base alla domande estere e della presentazione della domande svizzere spetta all'AFD. La Direzione generale delle dogane è il servizio centrale in materia di imposte indirette. Il competente servizio di ricerche doganali esegue l'assistenza amministrativa nell'ipotesi che l'amministrazione doganale sia competente in Svizzera in questo ambito.

Cpv. 2

La competenza dell'AFD discende dai compiti che il diritto interno le affida nel settore doganale. Se la domanda estera riguarda un settore disciplinato da un atto legislativo non doganale, l'AFD trasmette la domanda all'autorità competente.

Cpv. 3

In caso di incompetenza ai sensi del capoverso 2, l'AFD esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente, per quanto tale autorità non sia in grado di eseguire le misure richieste. Si pensa ad esempio ai casi nei quali un'autorità non può eseguire alcuna inchiesta penale.

Art. 115b Domanda

Questa disposizione è formulata in maniera identica all'articolo 6 capoversi 1 e 2 (nuovo) LAAF, ragione per la quale si può rinviare al relativo commento.

Art. 115c Misure ammesse

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 capoverso 1 LAAF, ai fini della consegna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali si possono eseguire soltanto le misure previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione

Art. 115d Obbligo di collaborazione

Cpv. 1

Nel quadro della possibilità offerta dall'articolo 115c l'AFD può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare e in particolare a consegnare la totalità delle informazioni, dei dati e dei documenti rilevanti in suo possesso.

Cpv. 2

La persona interessata tenuta a collaborare può nondimeno rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta al segreto professionale tutelato dalla legge o se le compete il diritto di rifiutare di deporre. Ne è in particolare il caso quando le informazioni, gli atti o gli oggetti da trasmettere potrebbero essere utilizzati contro di essa nel quadro di un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all'estero¹².

Cpv. 3

Se la persona interessata si rifiuta di collaborare o di deporre, l'AFD emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

Art. 115e Misure coercitive

Cpv. 1

Se ai fini dell'inchiesta sono necessarie misure coercitive tali misure possono essere ordinate per quanto il diritto svizzero ne preveda l'esecuzione.

Cpv. 2

Per quanto riguarda i tipi di misure coercitive e la loro esecuzione occorre fondarsi sugli articoli 45–60 del diritto penale amministrativo¹³. Poiché nel caso delle inchieste dell'AFD si tratta generalmente di infrazioni al diritto penale amministrativo non vi è alcun motivo di limitare i tipi di misure coercitive possibili (cfr. all'opposto **il** commento all'art. 13 cpv. 2 LAAF).

¹² Cfr. nota 7

¹³ RS 313.0

Art. 115f Diritto di partecipazione

Cpv. 1 e 2

Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all'articolo 15, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo commento.

La sola differenza consiste nella designazione della persona alla quale compete il diritto di partecipare alla procedura. Se nel quadro della LAAF tale diritto non compete soltanto alla persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa ma anche ad altre persone legittimate a ricorrere, purché ne siano date le condizioni necessarie, e alle quali compete quindi il diritto di partecipare alla procedura, nell'ambito della legge sulle dogane soltanto la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa è parte alla procedura e dispone pertanto di un corrispondente diritto di partecipazione.

Art. 115g Procedura semplificata

Cpv. 1-3

Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all'articolo 16 capoversi 1, 2 e 3 LAAF, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo commento. Anche in questo caso la sola differenza consiste nella designazione delle persone alle quali compete il diritto di partecipare alla procedura (cfr. commento all'art. 115f). Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che – diversamente dalla LAAF – possono essere oggetto dell'assistenza amministrativa ai sensi della legge sulle dogane non soltanto le informazioni, ma anche documenti, oggetti e valori patrimoniali.

Art. 115h Procedura ordinaria

Cpv. 1 e 2

Anche queste disposizioni hanno il loro pendant nella LAAF; si può pertanto rinviare al commento dell'articolo 17 capoversi 1 e 2 LAAF. La differenza consiste ancora una volta nella designazione delle persone alle quali va notificata la decisione finale. Poiché secondo la legge sulle dogane soltanto la persona interessata ha qualità di parte alla procedura, anche essa sola è il destinatario della decisione finale (cfr. peraltro commento all'art. 115f). Un'ulteriore differenza è costituita anche in questo caso dall'oggetto possibile dell'assistenza amministrativa (cfr. commento all'art. 115g).

Art. 115i Rimedi giuridici

Cpv. 1

Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente. Questa regolamentazione contribuisce all'accelerazione della procedura. È fatto salvo il capoverso 2.

Cpv. 2

La sola eccezione è costituita dalle decisioni incidentali che provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del bloccaggio di valori patrimoniali o di oggetti di valore. Queste decisioni possono essere impugnate immediatamente. In questi casi il ricorso ai sensi del capoverso 3 ha generalmente effetto sospensivo.

Cpv. 3

Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale dell'AFD può essere interposto il ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall'articolo 48 PA

2.7.2 Legge federale del 12 giugno 2009¹⁴ concernente l'imposta sul valore aggiunto

Art. 75a Assistenza amministrativa internazionale

Cpv. 1

Nell'ambito delle proprie competenze, l'AFC può concedere, a loro richiesta, alle autorità estere l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale.

Cpv. 2

L'AFC esegue l'assistenza amministrativa che rientra nel suo ambito di competenze ai sensi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto applicando per analogia gli articoli 115a–115i della legge sulle dogane. Questo rinvio è giustificato dal fatto che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta indiretta. Le disposizioni della legge sulle dogane – che disciplinano in particolare l'assistenza amministrativa nel quadro dell'attuazione dell'accordo antifrode – sono per questo motivo più ovvie di quelle della LAAF, che sono principalmente improntate all'assistenza amministrativa in materia di imposte dirette.

2.7.3 Legge federale del 17 dicembre 2004¹⁵ relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Art. 16

Le disposizioni dell'accordo sulla fiscalità del risparmio¹⁶ relative allo scambio di informazioni (art. 10) erano finora recate dagli articoli 16–24 della legge sulla fisco-

¹⁴ RS 641.20

¹⁵ RS 641.91

lità del risparmio. In seguito all'introduzione della LAAF l'assistenza amministrativa ai sensi dell'accordo sulla fiscalità del risparmio può essere sottoposta alle disposizioni della LAAF.

Art. 17–24

In seguito all'assoggettamento alla LAAF dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'accordo sulla fiscalità del risparmio queste disposizioni di esecuzione dello scambio di informazioni vanno abrogate.

2.7.4 Decreto federale del 22 giugno 1951¹⁷ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Titolo Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Il decreto federale del 22 giugno 1951¹⁸ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è di obbligatorietà generale. La nuova Costituzione federale¹⁹ ha abrogato questa forma di atto legislativo. Per questo motivo si propone alle Camere federali la conversione del decreto federale in una legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Art. 2 cpv. 1 lett. d

Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale il disciplinamento della procedura da osservare in caso di scambio di comunicazioni per evitare le doppie imposizioni rientra nelle competenze del Consiglio federale. In seguito all'emanazione della LAAF – il cui oggetto ai sensi del suo articolo 1 è l'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo organizzativo – questa disposizione diviene inoperante e va abrogata.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Rispetto all'OACDI entrata in vigore il 1° ottobre 2010, l'avamprogetto non presenta modifiche di rilievo per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza amministrativa. Per corrispondenza non ci si aspettano ripercussioni finanziarie e di personale supplementari sul bilancio della Confederazione. A prescindere dal presente progetto va comunque osservato che in caso di forte aumento delle domande di assi-

¹⁶ RS 0.641.926.81

¹⁷ RS 672.2

¹⁸ RS 672.2

¹⁹ RS 101

stenza amministrativa presentate dagli Stati esteri o dalla Svizzera le risorse disponibili presso l'AFC potrebbero rivelarsi insufficienti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Sono attese unicamente minime ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni.

3.3 Ripercussioni sull'economia

La LAAF istituisce relativamente al campo d'applicazione della legge una normativa chiara e trasparente dell'esecuzione dell'assistenza amministrativa. L'avamprogetto è quindi apportatore di certezza del diritto, circostanza che dovrebbe essere giudicata positivamente dall'estero e dalle persone e istituzioni toccate dall'assistenza amministrativa. L'incremento della certezza del diritto potrebbe portare a un afflusso di patrimoni esteri. Condizioni quadro stabili sono un fattore determinante di ogni processo decisionale dell'economia e sono quindi di importanza centrale per la competitività della Svizzera.

La messa in vigore della LAAF segnala inoltre all'estero che la traspone concretamente lo standard dell'articolo 26 Modello OCSE in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. D'altra parte la messa in vigore della LAAF costituisce un'importante misura di attuazione del quarto indirizzo strategico del Consiglio federale per la politica dei mercati finanziari (garantire l'integrità della piazza finanziaria), poiché la certezza del diritto a livello di esecuzione dell'assistenza amministrativa contribuisce all'integrità della piazza finanziaria. Ciò rafforza a sua volta la fiducia – in particolare quella dei clienti bancari – nei confronti della piazza finanziaria Svizzera, ma anzitutto l'accettazione della piazza finanziaria nel contesto internazionale.

Oltre alle ripercussioni connesse all'emanazione della LAAF, occorre porre mente alle ripercussioni che sono scaturite dalla revisione delle CDI esistenti e a quelle che scaturiranno ancora dalla conclusione di nuove CDI in seguito alla ripresa dello standard dell'articolo 26 Modello OCSE. Queste ripercussioni sono di maggiore rilievo e portata di quelle testé descritte. Esse si sono però verificate in una fase anteriore all'elaborazione della LAAF e non sono in relazione diretta con il presente avamprogetto, ragione per la quale non vi si addentra ulteriormente.

4 Programma di legislatura

La presente legge non è annunciata né nel messaggio del 23 gennaio 2008²⁰ sul programma di legislatura 2007–2011, né nel decreto federale del 18 settembre 2008²¹ sul programma di legislatura 2007–2011. Questa circostanza è motivata dal fatto che la presente legge si è resa necessaria in seguito alla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard dell'articolo 26 Modello OCSE e

²⁰ FF 2008 597

²¹ FF 2008 8543

di adeguare in conseguenza le CDI esistenti, rispettivamente di concludere nuove CDI.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La LAAF poggia sull'articolo 54 capoverso 1 Cost.

5.2 Delega di competenze legislative

Conformemente all'articolo 18 capoverso 2 LAAF, il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i costi possono essere posti integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore dell'informazione. Questa delega di competenze corrisponde al modo generale di procedere nelle questioni di emolumenti.